



# COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

---

## SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Determina Dirigenziale

Numero Registro Generale 347 del 30-05-2023

**OGGETTO:** "LA PISTA DEI PERCORSI - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE - PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE" – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 342 DEL 25/05/2023.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità ed il nostro Comune, rappresentato dal Sindaco protempore, relativa al finanziamento e alla realizzazione del progetto per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

Richiamata la Determina a contrarre n. 342 del 25-05-2023 che approva il bando e disciplinare di gara per la scelta del contraente cui affidare il contratto per l'esecuzione dei lavori del progetto esecutivo: "La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate";

**RILEVATO**

che i lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da parte di operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni;

che ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 (disciplina del sub appalto), i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

che è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del richiamato articolo 105 e i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria **(e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80)**;

che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

che la norma non indica una percentuale massima delle lavorazioni che possono essere oggetto di contratto di subappalto, delegando di fatto la stazione appaltante ad operare tale scelta in ragione delle caratteristiche dell'appalto;

CONSIDERATO, pertanto, necessario determinare prima dell'avvio delle operazioni di gara la predetta percentuale massima delle opere e prestazioni sub appaltabili, al fine di garantire:

a) Che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di " frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nei cronoprogrammi dei lavori;

b) Che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella categoria prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione ( secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;

c) Il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa/e aggiudicataria/e che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi del richiamato articolo 105, comma 7, del codice e delle imprese operanti;

d) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti nel medesimo cantiere;

e) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle interferenze di cantiere, con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi;

VISTO il quadro economico progettuale allegato al presente atto con la lettera A);

VISTO il capitolato d'appalto e in particolare l'articolo 2.9 che disciplina le modalità di affidamento del contratto in sub appalto e stabilisce che "*l'eventuale sub appalto non può superare la quota del 50% dell'importo di ogni categoria scorporabile e subappaltabile prevista nel CSA e in particolare le categorie OG1 - OS24 - OG10*".

VISTA la determina sindacale n. 9 del 26/04/2023 di nomina dei responsabili di PO dei settori individuati con Delibera di Giunta Comunale n. 39/2023;

VISTA la determina sindacale n. 86 del 26/11/2015 con la quale il Sindaco ha nominato l'ing. Aurelio Lovoy responsabile unico del procedimento per i lavori indicati in oggetto;

Visto il D. lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Visto il Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) e la legge di conversione n. 55/2019 del 14 giugno 2019;"

Visto il D. L. N. 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020;

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23;

RICHIAMATA la competenza del Responsabile del settore anche nella qualità di Rup ad adottare l'atto.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Nell'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo "La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2) Il sub appalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante se si verificheranno le condizioni previste all'articolo 2.9 ( Disciplina del sub appalto) del Capitolato Speciale d'appalto.

3) L'eventuale sub appalto non può superare la quota del 50% dell'importo di ogni categoria scorporabile e subappaltabile prevista nel CSA e in particolare le categorie OG1 – OS24 – OG10.

Santa Margherita Di Belice, 30-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
AURELIO LOVOY

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa